



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale per i Minorenni di Catania

N. 837 /20 Prot.

Catania, 1/9/2020

Oggetto: Disposizioni organizzative in merito all'applicazione della nuova disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni.

PREMESSA

La presente direttiva si applicherà ai soli procedimenti penali iscritti dal 1° settembre 2020, data di entrata in vigore della nuova disciplina.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Norme del codice di procedura penale (artt. 266 c.p.p. e ss.), e disposizioni di attuazione (artt. 89 e 89 bis disp. Att. C.p.p.);
- Provvedimento del Garante per la Protezione dei dati personali del 18.7.2013, in materia di misure di sicurezza nelle attività di intercettazione da parte delle Procure della Repubblica;
- legge delega 103/17 del 23.06.2017 e decreto legislativo N.216 del 29.12.2017(cd. Riforma Orlando), contenente disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni in attuazione della citata legge delega;
- decreto legge 161/19 del 30.12.2019 convertito in legge n.7 del 28.02.2020, riguardante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni;
- decreto legge n. 28 del 30.04.2020, convertito in legge n. 70 del 25.06.2020;
- DM 20.04.2018 – Disposizioni di attuazione per le intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico e per l'accesso all'archivio informatico a norma dell'art. 7, c. 1 e 3, del decreto legislativo 29.12.2017, n. 216;

La normativa codicistica in materia di intercettazioni è stata oggetto di recenti molteplici interventi normativi, volti soprattutto a dare attuazione alla indicazioni contenute nel provvedimento dd. 18.07.2013 del Garante per la Protezione dei dati personali. In particolare, pur restando invariato il regime di inutilizzabilità di talune intercettazioni per espressa precedente previsione normativa riguardante alcune ipotesi tassative (art.103/5° co. C.p.p.; art 200 c.p.p.; art.270 bis c.p.p.; le comunicazioni dei parlamentari e delle alte cariche dello Stato ex legge 140/2003), la recente legislazione detta prescrizioni soltanto in tema di intercettazioni delle comunicazioni *Tesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge, salvo che risultino rilevanti ai fini delle indagini*". E tutto ciò in linea con le prescrizioni del Garante.

In merito alla individuazione dei dati personali *definiti sensibili dalla legge*, occorre fare riferimento alle previsioni contenute nell'art. 4 lett. d) del decreto legislativo n. 196 del 2003, e quindi a quelli



riguardanti *“i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”*.

Dovere di vigilanza del P.M. sul contenuto dei verbali di trascrizione

A seguito delle modifiche introdotte con tale recente riforma legislativa (nuovo comma 2 bis dell'art. 268 c.p.p.), è affidato al P.M. (procedente alle intercettazioni) il compito di dare indicazioni alla P.G. delegata, affinché nei verbali non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o riguardanti dati sensibili non rilevanti ai fini delle indagini, vigilando altresì sulla osservanza di tale indicazione. In base a tale normativa il dovere di vigilanza del P.M. è circoscritto al divieto di trascrizione nei verbali riguardanti le comunicazioni intercettate, dei soli contenuti irrilevanti nei casi di maggiore offensività; e quindi solo quando le espressioni siano lesive della reputazione, o riguardanti dati personali sensibili (oltre il preesistente divieto di utilizzabilità delle ipotesi prima indicate ex art.103/5° co. C.p.p., art. 200 c.p.p., art.270 bis c.p.p. etc., raramente ricorrenti nei procedimenti penali riguardanti minori).

Nella stessa ottica di tutela del diritto alla riservatezza si inserisce il novellato art.269 c.p.p., che affida al Procuratore della Repubblica la direzione e la sorveglianza dell'archivio informatico, nel quale devono essere conservati integralmente *“i verbali, le registrazioni e ogni altro atto ad esse relativo”*.

Al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni sopra richiamate, sulla quale deve vigilare il P.M., dando indicazioni alla p.g. per il caso concreto, si impone un coordinamento efficace tra il magistrato e la p.g. delegata, che deve tempestivamente informare il p.m., non appena ne abbia contezza, e prima ovviamente di procedere a qualsiasi trascrizione sul verbale di ascolto, *il c.d. brogliaccio*, dei contenuti che potrebbero rientrare nelle previsioni di inutilizzabilità sopra menzionati, affinché il magistrato adotti le sue determinazioni, coinvolgendo nei casi di maggiore incertezza e/o rilevanza nella decisione il Procuratore della Repubblica. Quindi è proprio con riferimento al brogliaccio di ascolto che devono essere approntate le prime misure di salvaguardia, idonee ad evitare un'impropria divulgazione di dati sensibili o lesivi della reputazione, manifestamente irrilevanti.

Evidentemente pari attenzione deve essere prestata alle richieste di proroga delle intercettazioni e alle informative di reato redatte all'esito delle operazioni di intercettazione, e soprattutto nella fase dell'adozione di misure cautelari, che sicuramente ricevono una maggiore attenzione mediatica. Laddove poi il contenuto che non avrebbe dovuto essere trascritto nel verbale di ascolto, abbia per errore superato questo primo filtro, il p.m. è tenuto a controllare attentamente quanto riprodotto nelle successive annotazioni di p.g. presentate a supporto delle richieste di proroga, nelle informative finali e in qualsiasi altro atto di P.G., che faccia riferimento ai contenuti delle intercettazioni, affinché siano espunte le parti inutilizzabili con efficacia retroattiva, e cioè prescrivendo che gli atti in precedenza redatti, a cominciare dal verbale di ascolto, siano omissati nelle parti suddette.

Il responsabile di P.G. che dirige l'indagine è chiamato in tal senso a collaborare con il P.M., compiendo egli stesso, prima che l'atto sia firmato e portato all'attenzione del magistrato, un attento controllo per verificare che l'addetto al servizio di intercettazione non abbia inserito negli atti contenuti inutilizzabili in base alla disciplina in esame, e sempre che tali contenuti non siano comunque rilevanti ai fini delle indagini.

In tutti i casi in cui per l'inutilizzabilità del contenuto ai sensi della normativa suddetta, non si trascriverà il testo della conversazione nel verbale di ascolto, questo ultimo dovrà contenere solo l'indicazione dell'identità degli interlocutori e gli altri dati estrinseci (p.es. numero progressivo, data

di inizio e fine della comunicazione) e una delle seguenti dizioni:

- “conversazione privata relativa a dati sensibili” ai sensi dell’art. 268 co. 2 bis c.p.p.;
- oppure “conversazione privata con contenuti lesivi della reputazione” ai sensi dell’art. 268 co. 2 bis c.p.p..

Nelle ipotesi sopra indicate la polizia giudiziaria, al momento della trasmissione dei verbali e delle registrazioni al p.m., metterà a sua disposizione anche un indice separato delle predette comunicazioni, contenente solo l’indicazione numerica del progressivo e, quindi, senza l’indicazione degli interlocutori riportata invece nel c.d. brogliaccio, al fine di agevolare l’attività del magistrato nella valutazione delle richieste di stralcio da avanzare ai sensi del sesto comma dell’art. 268 codice di rito.

Infatti in una prima fase occorre comunque evitare che questi dati siano dispersi, onde consentire alle parti private, che hanno diritto ad una piena conoscenza di tutte le emergenze investigative, di manifestare una loro diversa valutazione dell’utilizzabilità o della rilevanza del dato captato al giudice, cui spetta in caso di contrasto tra le parti, ogni determinazione finale ex art. 268/6° e 7° co. C.p.p..

Di tutte queste prescrizioni sarà data comunicazione alle FF.OO., le quali, come detto, dovranno collaborare con il P.M. nella concreta osservanza della disciplina in esame.

La normativa novellata e la gestione informatica dell’archivio riservato della Procura, impone di assegnare un diverso numero R.I.T. per ogni cd. bersaglio, con formazione (sia cartacea che telematica con il TIAP) di un fascicolo per ogni apparecchio intercettato. Pertanto nell’ipotesi di decreto di intercettazione multiplo (contestuale intercettazione di più bersagli), ogni fascicolo dovrà contenere una copia del provvedimento.

Nei predetti fascicoli, uno per ogni R.I.T., dovranno poi essere inserite le annotazioni della P.G. richiedente e i decreti autorizzativi del G.I.P., con conseguente necessità di formazione di numerose copie.

Al fine di non gravare su un unico ufficio, un’equa distribuzione del carico di lavoro tra i vari attori istituzionali, comporterà che:

- la P.G. che richiede con unica annotazione l’apertura di nuovi servizi di intercettazione per più bersagli o la proroga dei precedenti, depositerà con l’originale un numero di copie pari a quello dei bersagli, diminuito di uno.
- la segreteria del magistrato che chiede al G.I.P. l’autorizzazione all’intercettazione di più bersagli o la proroga, predisporrà un numero di copie della propria richiesta o del decreto d’urgenza pari al numero sopra indicato;
- la predetta segreteria, ricevuto il provvedimento di autorizzazione del G.I.P. o il decreto di convalida, predisporrà un numero di copie occorrenti per ogni RIT.

Per quanto concerne poi la disposizione di cui al quarto comma dell’art. 268 novellato, che impone alla p.g. l’obbligo di trasmissione immediata al pubblico ministero dei verbali e delle registrazioni per la conservazione nell’archivio digitale previsto dal primo comma dell’art. 269 c.p.p., si tratta del trasferimento nel detto archivio di un compendio di contenuti, non solo dei *files* della traccia fonica, o delle immagini nel formato video, ma anche dei dati accessori, cd, *cartellini* (posizionamento GPS dell’utenza al momento della chiamata, relativo posizionamento cartografico, stazione radio base impegnata dall’utente). Ossia l’obbligo di conferimento all’archivio digitale ha ad oggetto tutte le risultanze già messe a disposizione dagli ufficiali di P.G., che hanno eseguito le operazioni di intercettazione nel corso di acquisizione della prova.

A tal proposito si concorda pienamente con l’interpretazione fornita dal Procuratore Distrettuale, secondo cui l’obbligo di trasmissione “*decorra dalla conclusione delle operazioni, espressione questa che va intesa nel senso che debbano non solo essere concluse tutte le operazioni di intercettazioni in*

corso nel procedimento penale, e cioè quelle riguardanti tutti i bersagli intercettati, ma anche che debbano essere stati redatti e sottoscritti tutti i relativi verbali di ascolto, che solitamente vengono compilati alcuni giorni dopo rispetto al momento della singola captazione."

Tale dato temporale, che evidentemente può variare da processo a processo, deve essere correlato al numero, alla lunghezza delle intercettazioni, e alla complessità dei contenuti; valutazione questa che è demandata ai magistrati che trattano il procedimento.

Tale orientamento è condiviso anche dalla Procura Generale della Cassazione, secondo cui l'obbligo di trasmissione degli atti e l'eventuale richiesta di ritardato deposito, nascono solo quando tutte le operazioni di intercettazione dei diversi bersagli sono ultimate, poiché solo in tale fase si realizza l'acquisizione di una conoscenza effettiva e completa del materiale probatorio emergente dalle intercettazioni.

Evidentemente questo intervallo temporale tra la chiusura di tutte le operazioni e la trasmissione degli atti alla Procura non deve essere eccessivo, o inteso a eludere la norma sull'immediatezza della trasmissione, ma deve essere giustificato dalla mole degli atti da esaminare, anche sotto il profilo della valutazione dell'esigenza di richiedere al giudice l'autorizzazione a ritardare il deposito degli atti presso l'archivio digitale. Poi nel caso di questa Procura per i Minorenni, i tempi di completamento delle operazioni di intercettazione, sono anche dettati da problemi di coordinamento investigativo con le Procure Ordinarie, poiché spesso i minorenni sono coindagati con i maggiorenni, con contestuale pendenza presso i due Uffici della medesima vicenda delittuosa. Tutto ciò fa sorgere enormi problematiche di *discovery*, in quanto solitamente le altre Procure si occupano di un maggior numero di indagati, con un numero superiore di *bersagli* da ascoltare.

Occorre inoltre sottolineare che, a parere di alcuni interpreti, la richiesta di ritardato deposito deve essere avanzata dal p.m. entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni.

Dal dettato normativo si ricava che la p.g. potrà tenere presso di sé i verbali e le registrazioni sino al momento della loro trasmissione al p.m. per il deposito nell'archivio informatico, o anche successivamente, ma soltanto qualora sia stato autorizzato il ritardato deposito; e in questa seconda ipotesi, al fine di proseguire nell'attività di indagine e di redigere l'informativa finale.

Invece, dopo il deposito in archivio, l'eventuale consultazione degli atti da parte della p.g. delegata all'ascolto, potrà avvenire solo attingendo dall'archivio informatico custodito presso la Procura, essendo vietata la disponibilità di ulteriori copie dei verbali e delle registrazioni in ottemperanza all'esigenza di tutela della riservatezza che costituisce la *ratio* della nuova disciplina.

Infatti il novellato art. 89 bis delle disp. di attuazione del codice di rito consente al terzo comma l'accesso all'archivio digitale degli ufficiali di p.g., proprio per soddisfare le eventuali ulteriori esigenze investigative.

Inoltre, per opportuna conoscenza da parte dei magistrati e del personale addetto alla segreteria penale, si impartisce una prescrizione già emanata dal Procuratore Distrettuale, e che essendo condivisa anche dalla scrivente, viene dettata anche per questo Ufficio, che usufruisce della sala CIT (Centri per le Intercettazioni delle Telecomunicazioni) e della sala di ascolto di quella Distrettuale, e dei medesimi fornitori del servizio accreditati presso la Procura di Catania.

La prescrizione è la seguente: *"non essendo stato ancora pienamente collaudata la procedura di conferimento nell'archivio digitale dei dati inerenti alle intercettazioni custoditi nei server delle aziende che gestiscono il servizio, al fine di soddisfare la primaria esigenza di conservazione corretta della fonte di prova evitando il rischio di dispersione, perdita o alterazione dei dati acquisiti con le operazioni di intercettazione, le ditte che gestiscono il servizio dovranno assicurare la conservazione dei dati presso i loro server sino a quando il Procuratore della Repubblica non ne abbia disposto la cancellazione, cosa questa che in questa prima fase è opportuno che venga effettuata, nell'ipotesi in cui il procedimento giunga alla fase del giudizio, sino alla conclusione del primo grado, qualora in tale fase non siano state sollevate questioni sulla genuinità e completezza dei dati contenuti nell'archivio"*

digitale, e sino alla definizione dell'ulteriore grado di merito, nell'ipotesi contraria."

Peraltro il trasferimento/conferimento delle comunicazioni intercettate all'archivio riservato di questa Procura, sarà effettuato, sotto la supervisione dell'operatore dell'archivio nominato dal Procuratore Distrettuale (previa stipula di un protocollo di intesa con la Procura Distrettuale,), dalla P.G. delegata alle intercettazioni da questa Procura Minorile; unico soggetto effettivamente a completa conoscenza dei contenuti intercettati, e quindi in grado di operare il controllo e la verifica dell'effettiva trasfusione dei dati da parte dell'azienda che ha espletato il servizio di intercettazione.

Peraltro sarà onere del P.M. titolare del fascicolo, unitamente all'eventuale diverso Sostituto che seguirà il processo nella fase successiva a quella delle indagini preliminari, ad avere l'onere di comunicare al Procuratore i tempi opportuni di cancellazione dei dati inerenti le intercettazioni custoditi nei *server* delle aziende che hanno gestito il servizio.

La finalità perseguita dal legislatore, ed attuata dal DGSIA con una serie di iniziative, è quella di migliorare le condizioni di conservazione e gestione dei dati per garantirne la genuinità, prevenirne la distruzione o perdita, e soprattutto, scongiurare accessi non autorizzati a tutela della segretezza delle indagini e della riservatezza delle persone intercettate.

Tali obiettivi sono perseguiti attraverso la predisposizione di una pluralità di misure che prevedono:

la protezione fisica dei supporti documentali e degli spazi che hanno un collegamento con l'attività di intercettazione, come ad esempio la custodia in armadi ignifughi, muniti di serratura di sicurezza, della documentazione cartacea e dei registri, e, ancora la installazione di impianti di videosorveglianza dei locali adibiti ad attività di intercettazione e dei relativi ingressi;

misure di sicurezza informatica: come ad esempio le prescrizioni in ordine alla conservazione in forma cifrata delle tracce foniche, alle modalità di comunicazione tra i soggetti che collaborano alla attività di intercettazione (AG, PG, gestori), all'accesso ai dati solo da postazioni securizzate, al tracciamento di tutti gli accessi ai dati.

Infine deve essere sottolineata una peculiarità di questo sistema di conservazione binario, di tutti gli atti concernenti le intercettazioni; aspetto che non si coglie perfettamente dalle istruzioni ministeriali, soprattutto da parte di coloro che, come gli uffici minorili, non hanno mai usufruito dell'applicativo TIAP.

Infatti nel cd. *archivio riservato* del TIAP vengono custodite le informative di P.G. contenenti la richiesta di intercettazioni, unitamente alle richieste del P.M. di autorizzazione, convalida e proroga, ed i correlativi provvedimenti adottati dal GIP. Invece nell'archivio multimediale allocato presso la Procura Distrettuale, saranno conservate e custodite le tracce foniche, i c.d. cartellini (v. infra), ed i brogliacci.

L'organizzazione dell'Ufficio

Considerata la ridotta dimensione del personale dell'Ufficio e dell'entità della attività di intercettazione, non viene istituito un apposito gruppo di lavoro (CIT) che si occupi in via esclusiva della attività di intercettazione, ed i componenti della segreteria penale a supporto di ciascuno dei magistrati, si occuperanno, ognuno secondo le sue mansioni, degli adempimenti relativi alle intercettazioni nei procedimenti del magistrato che supportano: ricezione atti della PG, deposito e gestione dei provvedimenti del PM, scansione degli atti ed inserimento nell'applicativo TIAP/Document@, etc..

La definizione di ruoli e competenze all'interno dell'Ufficio, necessaria per impostare le abilitazioni del sistema informatico per la gestione documentale terrà pertanto, conto della composizione della segreteria penale di ciascun magistrato.

Disposizioni sulle operazioni tecniche di intercettazione

L'Ufficio non dispone di propri impianti di registrazione, ed utilizzerà al bisogno gli impianti installati presso la Procura Distrettuale, in virtù di protocollo di intesa che sarà stipulato.

In considerazione delle modifiche legislative introdotte, sarà opportuno avvisare preventivamente la Procura Distrettuale, utilizzando gli appositi canali di comunicazione.

I provvedimenti dei Pubblici Ministeri indicheranno che le operazioni di intercettazione verranno effettuate a mezzo degli impianti nella disponibilità della Procura per i Minorenni, installati presso la Procura Distrettuale di Catania.

Il *reindirizzamento* dei flussi delle comunicazioni oggetto di intercettazione, dai CIT della Procura Distrettuale verso gli Uffici di polizia giudiziaria delegata per attività di solo ascolto (c.d. remotizzazione), potrà essere autorizzato previa attestazione della PG di adeguamento delle sale ascolto ai requisiti previsti dal provvedimento del Garante privacy del 18.7.2013.

Il noleggio di apparecchiature per le intercettazioni telefoniche, ambientali, video, telematiche e localizzatori verrà fatto sulla base di preventivi di spesa ed alle condizioni conformi a quelle applicate dalla Procura Distrettuale, o più favorevoli per l'Ufficio.

A tale scopo il personale di questa Procura, incaricato della attività di liquidazione, avrà cura di reperire presso la Procura Distrettuale, i listini vigenti al momento in cui viene disposta l'attività di intercettazione, al fine di poter valutare i preventivi trasmessi dalla PG.

Disposizioni sulla documentazione cartacea e digitale

Il registro delle intercettazioni mod. 37, è tenuto in forma cartacea dal funzionario Patrizia Falcone, sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica.

Il predetto registro ed i fascicoli processuali nei quali sia presente attività di intercettazione dovranno essere conservati in appositi armadi ignifughi muniti di serratura, allocati in locali nei quali è interdetto l'accesso al pubblico in assenza di personale dell'Ufficio.

Con le stesse cautele andranno conservati i supporti contenenti i file multimediali relativi ad attività di intercettazione eventualmente trasmessi da altra AG (ad esempio nel caso di trasmissione atti per competenza), destinati ad essere riversati nell'archivio multimediale.

Il deposito della documentazione da parte della PG relativa ad attività di intercettazione – ossia informative con richieste di intercettazione/proroga/cessazione, i verbali delle operazioni, i brogliacci, informative riepilogative, ed ogni altro atto o documento relativo alla attività di intercettazione - avverrà in modo riservato, con celere conservazione negli armadi sopra indicati.

Tutta la indicata documentazione dovrà anche confluire progressivamente nel cd. archivio riservato del TIAP/Documenta@.

Al fine di agevolare l'attività di digitalizzazione, le informative riepilogative contenenti esiti di attività di intercettazione, corredate da elenco dei progressivi rilevanti a fini di prova, dovranno essere accompagnate, al momento del deposito, da supporto digitale contenente copia dell'atto in formato non modificabile della informativa e del menzionato elenco, nonché i file in formato word della informativa e dell'elenco dei progressivi rilevanti. Di tale necessità il magistrato avrà cura di informare preventivamente la PG delegata per le indagini, e la segreteria curerà di verificare il corretto adempimento al momento del deposito della informativa.

L'informatizzazione dei verbali e dei provvedimenti dell'A.G., nonché dei *files* audio delle registrazioni consente la trasmissione smaterializzata per via telematica dei predetti atti dal server dell'archivio riservato alle sale ascolto, ove avverrà la consultazione da parte dei difensori.

Poiché l'art.268 c.p.p. dispone il deposito presso l'archivio della Procura entro il termine di cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, secondo taluni interpreti è necessario che entro tale termine il P.M. provveda a richiedere al GIP l'eventuale autorizzazione a ritardare il deposito non oltre la chiusura delle indagini preliminari, ove dal deposito possa derivare un grave pregiudizio delle indagini. Il ritenuto

pregiudizio dovrà essere specificamente motivato anche in relazione alla complessità del materiale probatorio così acquisito, alla necessità di compiere ulteriori indagini a riscontro e, laddove ne ricorrano i presupposti, anche alle esigenze cautelari qualora debba essere predisposta una richiesta di misura cautelare.

Dei provvedimenti giudiziari e di tutti gli altri atti relativi alle intercettazioni verrà effettuata una digitalizzazione progressiva, ossia a mano a mano che vengono depositati, in modo che la consultazione possa avvenire da parte dei soggetti abilitati a mezzo del sistema informatico, e sia ridotta al minimo indispensabile la movimentazione dei documenti cartacei dal luogo ove gli stessi vengono custoditi.

Nel caso in cui sia necessario trasferire dati su supporti rimovibili (ad esempio in caso di trasmissione per competenza ad altro ufficio) gli stessi saranno protetti con idonee tecniche crittografiche; i contenitori o i plichi utilizzati per il trasporto non dovranno recare indicazioni dell'oggetto dell'intercettazione né dei soggetti intercettati: a tale scopo, fermo restando il disposto dell'art. 89 disp att. C.p.p. sulla etichettatura dei supporti, si provvederà ad inserire il materiale in un secondo involucro privo di riferimenti.

Al personale preposto alla gestione degli adempimenti relativi alla liquidazione verrà consentito l'accesso ai registri e documenti riguardanti le intercettazioni necessari per la verifica della correttezza dei dati riportati nelle fatture (durata della attività, fornitore, gestore, costi di noleggio).

L'archivio multimediale e la sala ascolto

Il server ministeriale adibito ad archivio multimediale per l'attività di intercettazione inerente questo Ufficio è allocato nei locali appositamente allestiti presso la Procura Distrettuale, dotati di misure di sicurezza, destinati a contenere analoghi archivi di quell'Ufficio.

L'archivio riservato, dopo il deposito degli atti di intercettazione, è il luogo digitale unico per ciascun ufficio di procura ove sono conservati, con sorveglianza affidata al Procuratore della Repubblica.

Dopo il deposito delle intercettazioni effettuato al termine delle operazioni, oppure dopo la conclusione delle indagini preliminari, l'accesso è consentito, oltre al P.M. ed alla P.G. delegata agli ascolti, solo al giudice, agli ausiliari di questo ultimo e del P.M., ai difensori delle parti private, e agli interpreti dei difensori.

Occorre sottolineare che sussiste un regime di assoluta segretezza dei verbali e delle intercettazioni custodite nell'archivio che non siano acquisite o, comunque non utilizzate, nel corso delle indagini preliminari.

L'accesso degli utenti ai materiali multimediali e digitali avverrà a mezzo delle postazioni securizzate installate nella sala ascolto della Procura della Repubblica di Catania, in virtù di protocollo di intesa in corso di redazione, che sarà siglato tra i due Uffici.

In merito all'accesso all'archivio digitale, tra gli utenti l'art.89 bis delle disposizioni di attuazione c.p.p. menziona gli ausiliari del giudice e del P.M., ma quale assistente del difensore cita esclusivamente l'interprete.

In relazione alla individuazione degli ausiliari del difensore, quali soggetti legittimati all'accesso presso le sale ascolto, il Capo Dipartimento del D.G.S.I.A in una recente nota del 20/7/20, si è espresso nel senso che *"nell'interpretazione della (citata) disposizione, tuttavia, dovrà essere presa in considerazione la funzione propria dell'archivio digitale e l'assenza nella disciplina medesima di qualsiasi intento limitativo delle facoltà difensive: la prudente valutazione di istanze di accesso adeguatamente motivate dovrà, allora, confrontarsi non solo con il dato letterale della norma, ma anche con la sua funzione di tutela di riservatezza dei terzi"*.

Ossia, in buona sostanza, a fronte di una previsione normativa riduttiva della legittimazione all'accesso da parte dei coadiutori del difensore, è rimesso al prudente apprezzamento dell'interprete qualsiasi valutazione sulle istanze di accesso, nella speranza che comunque dall'applicazione concreta sul punto, "emergeranno le migliori prassi interpretative".

INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO AL RILASCIO DEI TITOLI DI LEGITTIMAZIONE ALL'ACCESSO ALL'ARCHIVIO, ED IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI ISTANTI

I soggetti addetti al rilascio dei titoli di legittimazione sono i magistrati titolari del procedimento nel quale sono state attivate le operazioni di intercettazione. Con l'ausilio dell'assistente del magistrato, all'istante sarà rilasciato una password personale temporanea, utilizzabile una sola volta.

Il personale adibito al controllo della sala ascolto, che in considerazione dell'esiguo numero di intercettazioni sarà soltanto quello in dotazione alla Procura Distrettuale, procederà all'identificazione del soggetto legittimato, ed all'assegnazione di una postazione di ascolto.

L'accesso alla sala di ascolto verrà rilevato dal registro informatico di questa Procura per i Minorenni, denominato 37 bis (distinto da quello della Procura ordinaria), che attesterà la data, l'ora iniziale e finale dell'accesso, e gli atti consultati.

Tale registro informatico (37 BIS), che annota le sessioni di accesso al sistema, è di pertinenza di questa Procura, ma richiederà un collegamento per via telematica con la Procura Distrettuale, che di fatto gestisce gli accessi degli utenti nella sala ascolto.

ACCESSO DEI DIFENSORI DELLE PARTI ALLE SALE ASCOLTO E RILASCIO COPIE

In base al 6° comma dell'art.268 è consentito l'accesso agli atti delle intercettazioni da parte dei difensori delle parti. Pertanto, anche ai difensori della persona offesa, se nominati ex art. 101 c.p.p., deve essere dato l'avviso previsto dal sesto comma dell'art. 268 e deve essere loro consentito, al pari dei difensori dell'indagato, l'accesso agli atti e la partecipazione alla successiva fase di indicazione delle registrazioni da acquisire e di stralcio delle altre. Infatti con la modifica introdotta in sede di conversione, deve ritenersi venuta meno l'ingiustificata esclusione dal diritto all'avviso del difensore della persona offesa; esclusione ancor più ingiustificata in quanto questa fase è necessariamente prodromica a quella immediatamente successiva, prevista dallo stesso sesto comma dell'art. 268, di acquisizione delle conversazioni che non appaiono irrilevanti *"su indicazione delle parti"*, con conseguente *"stralcio, anche d'ufficio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione e di quelle che, riguardando categorie particolari di dati personali, sempre che ne sia dimostrata la rilevanza"*.

La partecipazione del difensore della persona offesa a questa fase così determinante di formazione della prova appare più coerente al sistema codicistico, che invece tutela i diritti della persona offesa, ancor prima che possa costituirsi parte civile, quando venga in gioco la formazione anticipata della prova (v.ad es. art.392 c.p.p.).

L'accesso dei difensori delle parti agli atti delle intercettazioni può avvenire in tre diversi momenti:

- a) a indagini ancora non concluse, qualora non sia stato richiesto e autorizzato il ritardato deposito;
- b) a conclusione delle indagini, e verosimilmente contestualmente all'avviso ex art. 415 bis c.p.p. o all'avviso di richiesta di giudizio immediato;
- c) a seguito dell'emissione di misura cautelare che si fondi anche sulle emergenze dei servizi tecnici di intercettazione.

L'ipotesi sub a) è contemplata dalla previsione generale di cui al sesto comma novellato dell'art. 268 c.p.p.. Dopo il deposito degli atti presso l'archivio riservato, deve essere dato immediato avviso che essi hanno facoltà di esaminare gli atti, ascoltare le registrazioni e/o prendere cognizione dei flussi di

comunicazioni informatiche o telematiche entro il termine fissato dal p.m., o eventualmente prorogato dal GIP a richiesta dei difensori. Il termine per la consultazione non è normativamente prefissato, ma va di volta in volta determinato dal p.m., parametrandolo all'entità e complessità del materiale da esaminare; valutazione modificabile dal Giudice a istanza del difensore. Va rilevato che in questa fase il difensore non può chiedere copia degli atti, disposizione questa che opportunamente è intesa a tutelare il diritto alla riservatezza, atteso che i difensori hanno diritto ad accedere, a tutela del diritto di difesa, a tutte le registrazioni effettuate e quindi anche a quelle inutilizzabili o irrilevanti e però lesive del diritto alla riservatezza. L'estrazione di copia quindi vanificherebbe la tutela del citato diritto, al quale sono preordinate le fasi successive (alla scadenza del termine di deposito) dell'acquisizione delle conversazioni e dei flussi di comunicazioni indicati dalle parti che non appaiono irrilevanti, dello stralcio e distruzione delle registrazioni inutilizzabili o irrilevanti; fase gestita dal giudice.

In questa ipotesi, il diritto dei difensori delle parti private ad estrarre copia delle trascrizioni e a fare eseguire la trasposizione delle registrazioni su idoneo supporto, secondo le previsioni dell'ottavo comma dell'art. 268 nasce solo dopo la fase di trascrizione integrale delle registrazioni, che avviene nei modi previsti per l'espletamento dalla perizia, come disposto dal settimo comma del medesimo articolo.

La predetta fase della trascrizione, che è successiva a quella di acquisizione delle registrazioni e di stralcio di quelle inutilizzabili o irrilevanti e lesive del diritto alla riservatezza (nel senso sopra specificato), può avvenire nel corso delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare, e comunque non oltre la fase di formazione del fascicolo per il dibattimento ai sensi dell'art. 431 c.p.p..

L'ipotesi sub b) è contemplata dal nuovo comma 2 bis introdotto nell'art. 415 bis c.p.p. dalla riforma in esame, e dal nuovo comma 2 bis dell'art. 454 c.p.p., nel caso di richiesta di giudizio immediato.

La prima delle disposizioni sopra richiamate prevede che, qualora non si sia proceduto ai sensi dell'art. 268 commi 4, 5 e 6, perché il deposito delle intercettazioni è stato ritardato sino alla chiusura delle indagini preliminari, l'avviso di conclusione delle indagini debba contenere anche l'avvertimento che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di esaminare per via telematica gli atti relativi alle intercettazioni ed ascoltare le registrazioni, così come previsto dall'art. 268, ma inoltre hanno anche facoltà di estrarre copia delle registrazioni, senza dover attendere la fase della trascrizione, essendo stata ormai raggiunta la fase conclusiva delle indagini. Tale diritto a estrarre copia, a differenza di quanto avviene per gli atti contenuti nel fascicolo del p.m., non è però esteso a tutte le registrazioni custodite nell'archivio riservato, ma è limitato, per il momento, solo a quelle indicate come rilevanti dal pubblico ministero. Al riguardo si rappresenta l'opportunità che tale indicazione venga predisposta con un elenco a parte, da allegare quale parte integrante dell'avviso ex art. 415 bis, qualora sia di notevole entità il numero delle registrazioni o dei flussi di comunicazioni. L'indicazione deve contenere tutti i dati utili per l'inequivocabile individuazione delle registrazioni, e quindi senz'altro, oltre al numero del R.I.T., anche quello del numero progressivo con la specificazione dell'orario di inizio e fine della registrazione.

Il difensore però, può, entro il termine generale di venti giorni previsto dall'art. 415 bis, depositare un elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia. Su tale richiesta provvede in prima battuta il P.M. con decreto motivato; ma il difensore, in caso di rigetto, o qualora contesti l'indicazione delle registrazioni rilevanti effettuata dal p.m., può rivolgersi al g.i.p. perché proceda nelle forme di cui all'art. 286 co 6. In questo ultimo caso il giudice potrà ammettere come rilevanti quelle indicate dal difensore e/o escludere alcune di quelle ritenute rilevanti dal P.M., utilizzando il parametro di cui al comma 2 bis dell'art. 268.

Disposizione analoga è contenuta nel summenzionato comma 2 bis dell'art. 454 c.p.p.; ma in questo caso, mancando l'avviso ex art. 415 bis, alla richiesta di giudizio immediato il p.m. deve unire l'elenco delle registrazioni e dei flussi di comunicazioni ritenute rilevanti. Tale elenco deve contenere tutti i dati di cui si è detto prima con riguardo all'avviso ex art. 415 bis. Inoltre il termine per il difensore per depositare l'elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia è di quindici giorni dalla notifica anziché di venti. Per il resto la procedura è identica a quella sopra descritta.

L'ipotesi sub c) (introdotta dalla legge di conversione, con l'inserimento di due ulteriori periodi al terzo comma dell'art. 293 c.p.p.) prevede che dopo l'esecuzione o notificazione delle ordinanze cautelari sia dato al difensore avviso di deposito delle ordinanze e di tutti gli atti presentati con la richiesta cautelare, tra i quali devono essere annoverati anche i verbali delle conversazioni conferite nell'archivio di cui all'art. 269 c.p.p., come appunto prescritto dal novellato art. 291, che al primo comma prevede che al difensore è riconosciuto il diritto di esaminare ed estrarre copia dei predetti verbali e conversazioni intercettate e di trasporre su supporto idoneo le relative registrazioni.

Si comunichi il presente provvedimento al Ministero della Giustizia – D.O.G., al Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Catania, al Sig. Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catania, ai Sostituti, al personale amministrativo, al personale della Sezione di P.G., all'Ufficio GIP-GUP del locale Tribunale per i Minorenni, ai Sigg. Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Catania, Siracusa e Ragusa, ai Sigg. Presidenti delle Camere Penali di Catania, Siracusa e Ragusa.

Il Procuratore della Repubblica

Dott.ssa Caterina AJELLO

